



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

TRIBUNALE FEDERALE

P.D. 13F/2016

T.F. 12/2016

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto dai Signori:

Avv. Antonella Terranova

Presidente

Avv. Cristiano Novazio

Componente

Avv. Francesco Paoletti

Componente est.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

In merito all'atto di deferimento adottato in data 14 dicembre 2016 ai sensi dell'art. 53, comma 5, del Regolamento di Giustizia dal Sostituto Procuratore Federale Avv. Francesco Siccardi nei confronti del Sig. Massimo Martino Colombo.

FATTO

Con atto in data 14 dicembre 2016 il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Francesco Siccardi, deferiva innanzi a codesto Tribunale il Sig. Massimo Martino Colombo, in possesso di HCP 18,5, chiedendo che venisse comminata la sanzione di 8 (otto) mesi di squalifica dalle competizioni a computarsi dalla data dell'emissione del relativo provvedimento, per aver consegnato il proprio *score* con un risultato inferiore a quello effettivamente conseguito, in una gara svoltasi l'11 giugno 2016 presso il Golf Club Carimate.

Risulta in punto di fatto che al termine della suddetta gara il Sig. Colombo abbia consegnato uno *score* riportante un numero di colpi inferiore rispetto a quelli effettivamente giocati.

In dettaglio, e secondo la ricostruzione del gioco operata dal Sig. Gorla, Segretario Sportivo del Circolo Carimate:

- alla buca 10 risultano indicati 4 colpi mentre ne sarebbero stati effettuati almeno 8;
- alla buca 12 risultano indicati 4 colpi mentre ne sarebbero stati effettuati almeno 5;
- alla buca 18, invece, risultano indicati 5 colpi, ma vi è incertezza se tale indicazione corrisponda o meno al risultato effettivamente conseguito.

Le contestazioni sulla indicazione del punteggio inferiore sono state mosse a seguito di denuncia da parte di altro giocatore.

Nel corso del procedimento disciplinare instauratosi, e all'esito di precise domande formulate dal Sostituto Procuratore con mail del 2 dicembre 2016, il Sig. Colombo faceva pervenire sua mail del successivo 5 dicembre, nella quale dichiarava di non poter contestare alcunché per non aver controllato nulla, e per aver firmato lo *score* sulla fiducia.

Sulla base dell'istruttoria svolta all'esito del procedimento disciplinare, e ritenendo che quanto dichiarato dal Sig. Colombo sarebbe potuto valere, in estrema ipotesi, per la buca n. 12, dove la discrasia tra quanto riportato nello *score* e quanto realizzato riguardava un solo colpo, ma certamente non per la buca n. 10, dove la differenza era molto più marcata, il Sostituto Procuratore concludeva essersi trattato di dolosa alterazione e adottava quindi l'atto di deferimento di cui al presente giudizio.

In difetto di richiesta di decreto sanzionatorio, il Presidente del Tribunale Federale fissava l'udienza di discussione presso la sede della Federazione Italiana Golf in Roma per il giorno 27 gennaio 2017.

Nessuna comunicazione perveniva in vista dell'udienza.

Il Collegio, all'udienza del 27 gennaio 2017, si riservava.

DIRITTO

Il deferimento è fondato e va accolto.

La ricostruzione dei fatti così come operata non può che essere ritenuta attendibile. Infatti, con specifico riferimento alla ricostruzione delle buche, e in particolare alla buca 10, e come correttamente rilevato nell'atto di deferimento, deve ritenersi che l'indicazione del punteggio inferiore sia stata dolosamente effettuata, stante la rilevante differenza (nella misura della metà) dei colpi segnati rispetto a quelli effettuati: circostanza, quest'ultima, che non consente di addebitare il fatto ad un errore o ad una svista, o a inesperienza in considerazione dell'HCP del giocatore (18,5).

Detta conclusione appare inoltre di difficile contestazione, stante anche la totale assenza di difese e/o di ulteriori indicazioni di senso opposto da parte del giocatore deferito.

Conclusivamente, non sono rilevabili circostanze idonee a mutare il quadro probatorio delineato dal Sostituto Procuratore.

PQM

Il Tribunale Federale, definitivamente pronunciando, in accoglimento del deferimento promosso dal Sostituto Procuratore Federale Avv. Francesco Siccardi con atto del 14 dicembre 2016, commina al Sig. Massimo Martino Colombo la sanzione della squalifica dalle gare di interesse Federale per violazione dell'art. 6-6 lett. d) delle Regole del Golf, nella misura di 12 (dodici) mesi quale misura minima prevista in caso di dolosa alterazione dello *score*.

La sanzione avrà decorrenza dalla data di pubblicazione della presente decisione.

Così deciso in Roma, 27 gennaio 2017.

Avv. Antonella Terranova
Presidente



Avv. Francesco Paoletti est.
Componente



Avv. Cristiano Novazio
Componente

